

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 227 del 22/02/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**CONVENZIONE TRA L'ASST VALLE OLONA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA PER ATTIVITA' DIDATTICO-FORMATIVA DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL  
METABOLISMO.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Visto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

dell'ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1° gennaio 2019;

Vista la D.G.R. n. VII/20950 del 16.2.2005 "Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie";

Vista la nota prot. n. 5197 del 4.2.2019 con cui questa ASST ha comunicato all'Università degli Studi dell'Insubria il proprio interesse alla stipula della convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso la S.S.D. Malattie Endocrine – Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Gallarate, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche;

Richiamata la corrispondenza intercorsa e, da ultimo, il testo di convenzione, approvato dall'Università con e-mail del 12.2.2019;

Ravvisata la sussistenza di una reale reciprocità di interessi nella stipula della convenzione con la citata Università;

Preso atto che è stato acquisito il testo dell'Allegato A alla convenzione richiesto dall'Ateneo, redatto e firmato dal Responsabile S.S.D. Malattie Endocrine – Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Gallarate e dal Direttore Medico di Presidio del Presidio Ospedaliero medesimo il 30.1.2019;

Vista la proposta n. 235/19 del Responsabile della S.S. Internal Audit e Tirocini, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di stipulare con l'Università degli Studi dell'Insubria formale convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso la S.S.D. Malattie Endocrine – Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Gallarate, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, alle condizioni tutte contenute nel testo di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

della normativa vigente;

## **DELIBERA**

facendo propria la proposta n. 235/19 del Responsabile della S.S. Internal Audit e Tirocini:

1° - per tutto quanto esposto in premessa, di stipulare con l'Università degli Studi dell'Insubria formale convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso la S.S.D. Malattie Endocrine – Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Gallarate, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, alle condizioni tutte contenute nel testo di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento, relativo all'imposta di bollo, al Conto Economico 714230010 "Bolli e Marche" del Bilancio dell'Azienda per l'esercizio in corso;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Marco Passaretta)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr.ssa Paola Giuliani)

**IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO**  
(Dr. Marino Dell'Acqua)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE  
EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI DELLA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO**

**TRA**

L'Università degli Studi dell'Insubria, codice fiscale n. 95039180120 in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20.03.1958, domiciliato per la carica in Varese, Via Ravasi 2, di seguito denominata "Università";

**E**

L'Azienda socio sanitaria territoriale Valle Olona con sede in Busto Arsizio, Via A. da Brescia, 1 - P.IVA e C.F. 03510190121, in persona del Dott. Eugenio Porfido, nato a Bergamo il 03.03.1956 in qualità di Direttore Generale, di seguito denominato "Ente convenzionato";

**PREMESSO CHE**

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'art. 3 del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 prevede, ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. del 13 giugno 2017 definisce gli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n.33 ed in particolare l'art. 29 disciplina la relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia (o Scuola di Medicina) per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca sottoscritto il 10 giugno 2011 disciplina all'art. 10 le strutture della formazione specialistica;
- l'Università ha interesse a estendere la rete formativa della Scuola di specializzazione in *Endocrinologia e Malattie del metabolismo* attraverso la stipula del presente accordo con l'Ente convenzionato;
- l'Ente convenzionato ha manifestato l'interesse di mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e

formative della Scuola di specializzazione in *Endocrinologia e Malattie del metabolismo*;

- il Consiglio della Scuola di specializzazione, il Consiglio della Scuola di Medicina e il Dipartimento di Medicina e Chirurgia hanno deliberato la stipula della presente convenzione rispettivamente con delibera del 4 febbraio 2019 e con decreti n. 8 del 6 febbraio 2019 e n. 56 del 7 febbraio 2019;
- la presente convenzione risulta conforme allo schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data, rispettivamente, 20 e 22 marzo 2017;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

L'Ente convenzionato mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per le attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in *Endocrinologia e Malattie del metabolismo*, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico e subalterno afferenti alla **Struttura Semplice a valenza dipartimentale di Diabetologia-Endocrinologia** come meglio specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto.

L'Ente convenzionato assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle predette strutture e che le stesse non saranno poste a disposizione, per i medesimi scopi, di altre scuole della medesima tipologia formativa; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

**Art. 2 – Ripartizione dei compiti**

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività professionalizzanti dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

L'attività assistenziale svolta presso la struttura convenzionata resta di esclusiva competenza dell'Ente convenzionato che si impegna a garantirne la coerenza con gli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

**Art. 3 – Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica**

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica svolta dai medici nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche delle strutture convenzionate per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente convenzionato nonché con il responsabile delle strutture convenzionate.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola di specializzazione, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'Ente convenzionato.

La Direzione sanitaria dell'Ente convenzionato concorderà annualmente con l'Università il numero di medici in formazione che potranno frequentare le strutture convenzionate.

#### **Art. 4 – Diritti e doveri del medico in formazione specialistica**

Le strutture poste a disposizione dall'Ente convenzionato saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato con l'Università il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37 del D.Lgs. 368/1999.

Le Parti concordano che la sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti. Pertanto i medici in formazione, tenuti a frequentare le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria dell'Ente convenzionato, nonché con i responsabili delle strutture convenzionate.

I dirigenti responsabili delle strutture presso le quali il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avranno cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Per la durata della formazione a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

L'Ente convenzionato consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi i camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

#### **Art. 5 – Incarichi d'insegnamento**

L'Università, su proposta del Consiglio del Dipartimento d'intesa con il Consiglio della Scuola di specializzazione potrà conferire, all'inizio di ogni anno accademico, ad esperti operanti presso l'Ente convenzionato l'insegnamento, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato, in corsi specialistici integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 162/1982.

A tale riguardo, l'Ente convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti, che ne siano interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale, a partecipare all'attività didattica della Scuola.

#### **Art. 6 – Coperture assicurative**

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/1999.

#### **Art. 7 – Misure in materia di prevenzione e protezione della salute**

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolge le stesse mansioni.

In particolare l'Ente convenzionato provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente convenzionato.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato.

Analogamente, alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato. I referti medici ed ogni documentazione di carattere sanitario e non, devono essere trasmessi in copia all'Ufficio Prevenzione e Protezione dell'Università.

#### **Art. 8 - Durata, rinnovo e recesso**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata pari a 5 anni. Ai medici in formazione specialistica verrà comunque assicurata la conclusione del periodo formativo già iniziato.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

Le parti hanno facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo da perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza.

#### **Art. 9 – Trattamento dati personali e sensibili**

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati

esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 10 – Disposizioni fiscali**

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è:

- stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e s.m.i.;
- soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
- soggetta ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dell'Ente convenzionato che effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 2016/610 del 07/01/2016, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Busto Arsizio.

Varese, data della sottoscrizione digitale

Università degli Studi dell'Insubria

Il Rettore

(Prof. Angelo Tagliabue)

ASST Valle Olona

Il Direttore Generale

(Dott. Eugenio Porfido)

Gallarate, 30.01.2019

**S.S.D. ENDOCRINOLOGIA -  
DIABETOLOGIA**

**Responsabile:**  
Dott. Ivano G. Franzetti  
tel.0331-751263  
ivano.franzetti@asst-  
valleolona.it

**Dirigenti medici:**  
D.ssa Nicoletta Bazzoni  
D.ssa Maria Chiara Bonacina  
Dott. Paolo Erpoli  
Dott. Enrico Pigni  
D.ssa Silvia Rebuzzini

**Coordinatori infermieristici**  
**Degenza**  
Sig.ra Alessandra Colombo  
tel. 0331-751264  
**Centro Prevenzione e Cura  
del Diabete**  
Sig.ra Roberta Saggiorato  
tel. 0331-751248 (area MAC)  
tel. 0331-751225 (h.10-12)  
Fax 0331-751291

**AMBULATORI**  
Diabetologia  
Endocrinologia  
Piede Diabetico  
Diabete in Gravidanza  
Endocrinopatie in Gravidanza  
Microinfusori  
Patologia ipofisaria

La Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Diabetologia-Endocrinologia dell'ASST della Valle Olona consta di un reparto di degenza di 9 letti, di un'area MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) e di una area ambulatoriale all'H. di Gallarate oltre all'ambulatorio diabetologico all'H. di Busto A.

L'organico è composto dal Medico Responsabile, da 5 medici strutturati e da un medico SUMAI per 20 h/settimana. Il personale sanitario da 8 IP (di cui 2 part time) ed un'OS.

L'attività di ricovero ha determinato nel 2018 circa 400 ricoveri in regime ordinario. L'attività ambulatoriale (con circa 80 MAC nel 2018) si svolge dalle h. 8 alle h. 20 dal lunedì al venerdì e dalle h. 8 alle h. 14 il sabato e nei giorni festivi all'ospedale di Gallarate e dalle h. 8 alle h. 16 dal lunedì al venerdì all'ospedale di Busto A.

Al momento risultano in carico attivo circa 12.000 pazienti diabetici presso l'ospedale di Gallarate: vengono effettuate circa 1400 prime visite/urgenze/anno e 12.000 visite diabetologiche di controllo/anno; circa 600 prime visite/urgenze e 1200 controlli endocrinologici/anno. Sono attivi gli ambulatori dedicati al piede diabetico (> 800 accessi/anno), alla gravidanza (> 150 gravidanze/anno) ed ai pazienti in terapia con microinfusore insulinico (135 pazienti).

Sono sempre attive le attività educative di gruppo (Mappe di conversazione) e l'attività di consulenza per il PS e per gli altri reparti di degenza (circa 400 consulenze/anno).

Al momento risultano in carico attivo 2.350 pazienti presso l'ospedale di Busto A (circa 500 prime visite e 4000 controlli diabetologici).

*Dr. Ivano Franzetti*  
Responsabile SSD  
Endocrinologia - Diabetologia

*Dr. Roberto Gelmi*  
direttore medico di Presidio

